

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2173 e 2285-A)

RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE SEGRETO)

Comunicata alla Presidenza il 28 aprile 1987

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1987, n. 102, recante adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima (n. 2285)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro della Marina Mercantile

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1987

Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima (n. 2173)

approvato dalla X Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile - Marina mercantile - Poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 28 gennaio 1987, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge

(V. Stampato Camera n. 3640)

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 2781 e 2820)

d'iniziativa dei deputati BERNARDI Guido (2781); CIANCIO, RIDI, BOCCHI, BERNARDI Antonio, CANNELONGA, CAPRILI, COMINATO, FILIPPINI, GRADI, GUERRINI, GROTTOLA, MARTELOTTI, PERNICE, PROIETTI, RICCARDI, RONZANI, MACIS, CIAFARDINI e DI GIOVANNI (2820)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 febbraio 1987

ONOREVOLI SENATORI. — Con il disegno di legge n. 2285, di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1987, n. 102, che reca il titolo «Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima», si intende predisporre uno strumento operativo per dare una prima risposta a quelle esigenze di razionalizzazione della pesca marittima evidenziate fra gli obiettivi di piano prefissati dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

Il Piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre, adottato per il triennio 1984-1986 con decreto del Ministro della marina mercantile in data 14 agosto 1985, nel riprendere gli obiettivi della legge n. 41 del 1982, ha chiaramente sottolineato, da un lato, l'esigenza di ridurre la capacità di cattura della flotta adibita alla pesca a strascico soprattutto nell'Adriatico e nel Canale di Sicilia, dall'altro, l'opportunità di introdurre il «fermo temporaneo di pesca», con particolare riferimento alla pesca a strascico, mediante idoneo provvedimento legislativo nello spirito della direttiva n. 515 adottata dal Consiglio delle Comunità Europee il 4 ottobre 1983.

In effetti la gestione razionale delle risorse biologiche del mare comporta l'armonizzazione delle esigenze derivanti dalla tutela delle risorse stesse con quelle economiche proprie delle imprese di pesca, sulla base di valutazioni scientifiche del livello massimo delle catture effettuabili; ciò anche attraverso la necessaria ed opportuna regolazione dello sforzo di pesca che consenta l'equilibrio più conveniente per la collettività nazionale fra livello di sfruttamento delle risorse ittiche e loro disponibilità, in modo da garantire nel tempo la conservazione del patrimonio naturale. Tutto ciò può e deve essere perseguito senza tuttavia aggravare ancor di più la già precaria situazione di un settore,

quale è quello della pesca marittima, che ha dovuto subire e subisce condizioni avverse per la perdita di tradizionali aree di pesca e per una negativa evoluzione del diritto del mare. Infatti, anche a seguito dell'affermarsi sempre più generalizzato di ampie zone economiche esclusive (ZEE) riservate allo sfruttamento da parte degli Stati costieri, l'operatività della nostra flotta da pesca è stata ristretta entro limiti sempre più angusti ed è di sovente sottoposta ad onerose condizioni.

È giusto pertanto che, nell'instabilità del rapporto fra le capacità di pesca della nostra flotta e le risorse ambientali disponibili, si intraprenda un'azione tendente ad una contrazione delle capacità eccedentarie. Esistono, peraltro, già chiare indicazioni del fatto che il personale addetto alla pesca marittima è diminuito negli ultimi anni e che soprattutto i giovani tendono ad allontanarsi da tale attività per abbracciare mestieri e professioni più remunerative, come emerge anche da indagini campione sull'età media dei pescatori. Tuttavia la questione dell'eccedenza di capacità di cattura della nostra flotta si pone ancor oggi in tutte le sue imponenti dimensioni ed ha richiesto particolare attenzione anche a livello comunitario.

Il decreto-legge, di cui con il disegno di legge n. 2285 si opera la conversione, ripropone, con i necessari adattamenti, il testo unificato risultante dal disegno di legge n. 3640 della Camera dei deputati e delle proposte di legge dell'onorevole Ciancio ed altri (Atto Camera n. 2820) e dell'onorevole Guido Bernardi (Atto Camera n. 2781), testo che era stato trasmesso al Senato (disegno di legge n. 2173) ma non esaminato per il sopraggiungere della crisi di Governo. Con esso la regolazione dello sforzo di pesca trova un valido strumento di concreta attuazione attraverso la previsione di misure di sostegno alle imprese che operano una riconversione o alle quali comunque venga imposto un fermo, sia pure temporaneo, di attività. Il prov-

vedimento, rispondente — come si è detto — a precise indicazioni della legge n. 41 del 1982 ed alla direttiva CEE n. 83/515, ha avuto un iter assai lungo tanto che si è fatto ricorso all'adozione del decreto-legge per non perdere i benefici comunitari previsti dalla citata direttiva scaduta il 31 dicembre 1986, anche se sostanzialmente rinnovata nel Regolamento 4028/86 entrato in vigore il 1° gennaio del corrente anno.

Nell'attuale formulazione il testo del decreto-legge sostanzialmente non è modificativo, nelle linee essenziali, del suddetto testo unificato, se si fa eccezione per l'articolo 5 che è stato inserito per assicurare la copertura dei posti di primo dirigente del ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile, comunque non coperti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, mediante corso-concorso di formazione dirigenziale. La norma in questione — come risulta evidente — non è attinente al resto del provvedimento e ha destato nel corso dell'esame presso l'8^a Commissione anche perplessità per la sua formulazione; ciò non tanto perchè inserita in un provvedimento che non reca la firma del Ministro per la funzione pubblica, ma perchè illogica e contraddittoria. Si afferma infatti che, al fine di consentire la sollecita attuazione degli adempimenti previsti dal decreto-legge da convertire e dalle leggi 13 febbraio 1987, n. 26 e 5 dicembre 1986, n. 856, rispettivamente recanti «Misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali» e «Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato», i posti di primo dirigente vengono conferiti con un corso-concorso di formazione dirigenziale della durata di mesi sei. Ora se l'attribuzione di tali funzioni deve avvenire in modo sollecito e non si ritiene di fare ricorso al merito comparativo, sembrerebbe più logico — data la conclamata urgenza — ricorrere alla procedura ordinaria del concorso per esami che, peraltro, non priverebbe l'Amministrazione della marina mercantile, già così esigua in fatto di personale, di numerosi validi funzionari per un periodo di sei mesi.

Come si è detto, tuttavia, l'articolo in questione, aggiuntivo rispetto al testo unificato approvato dall'altro ramo del Parlamento, non incide sull'essenza del decreto-legge; esso, pertanto, è stato ritenuto inconferente all'economia del provvedimento nel suo insieme e conseguentemente l'8^a Commissione ne propone la soppressione.

Venendo al testo del decreto, l'articolo 1 fissa le iniziative prioritarie per il conseguimento dell'obiettivo prefissato di fermo definitivo dell'attività, individuandole nella demolizione, nel trasferimento in un Paese non comunitario e nel cambio di destinazione di navi da pesca adibite alla pesca a strascico nel Mediterraneo o alla pesca oceanica; ciò, richiamando espressamente la direttiva CEE 83/515 e la legge n. 41 del 1982. Il successivo articolo 2 consente di evadere le domande prodotte dopo il 30 giugno 1984 per il fermo definitivo dell'attività di pesca purchè confermate entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge. L'articolo 3, invece, al pari dell'articolo 4, si riferisce al fermo temporaneo che evidentemente potrà operare solo per il 1987 e per il quale si prefigurano criteri cui dovrà ispirarsi il decreto di attuazione da adottarsi dal Ministro della marina mercantile. Ad individuare i mezzi per la copertura dell'onere del provvedimento, previsti in 20 miliardi di lire per il fermo definitivo e in lire 25 miliardi per il fermo temporaneo, per complessivi 45 miliardi di lire nel 1987, provvede l'articolo 6.

**

L'8^a Commissione, oltre a proporre la già citata soppressione dell'articolo 5, ha approvato alcuni emendamenti al testo del decreto-legge: essi riguardano l'applicazione di un recente regolamento comunitario che dispone norme più favorevoli per le imprese di pesca italiane (emendamenti all'articolo 1), il rifinanziamento e il rilancio dell'attività dell'Istituto centrale di ricerca applicata alla pesca, la risoluzione di talune questioni concernenti i detentori in passato di permessi di pesca in acque jugoslave, la determinazione degli oneri connessi all'applicazione di alcuni regolamenti comunitari nonché un contri-

buto straordinario alla Regione Emilia-Romagna per interventi a favore di acquacoltori che hanno subito danni per inquinamento del Po (emendamenti che introducono articoli aggiuntivi).

Inoltre l'8^a Commissione ha approvato due emendamenti che introducono articoli aggiuntivi al disegno di legge di conversione, riguardanti rispettivamente contributi ordinari agli enti portuali e modifiche alle tasse di imbarco e sbarco delle merci.

*
**

Il provvedimento legislativo in questione può non essere ritenuto soddisfacente per le finalità che si propone dati i mezzi finanziari relativamente modesti. Sulla questione è già avvenuto un serrato confronto nel passato senza però che alcun vantaggio ne venisse alle categorie interessate direttamente o alla collettività nazionale nel suo insieme, che hanno visto procrastinare una politica destinata comunque a garantire una migliore tutela del patrimonio ittico nazionale attraverso un suo razionale sfruttamento.

E poichè l'ottimo è nemico del bene, c'è solo da rammaricarsi che questo importante

provvedimento per un settore economico di particolare rilievo sociale abbia tardato tanto nella sua predisposizione formale da richiedere un decreto-legge governativo per accelerarne la definizione dell'*iter* legislativo. Sia pure, quindi, con le accennate limitazioni funzionali, il testo del decreto-legge è degno di una positiva valutazione poichè risponde ad una precisa esigenza di avviare la programmazione nell'attività di pesca marittima, nella scia di quanto da anni si va facendo nella gestione dei principali banchi di pesca del mondo con la predeterminazione delle catture complessive possibili senza depauperamento della biomassa. In tal modo si farà anche un passo concreto perchè l'attività di pesca marittima sia esperita in Italia nel rispetto degli equilibri naturali, contribuendo così nel miglior modo alla celebrazione del 1987 come Anno europeo dell'ambiente.

In conclusione l'8^a Commissione propone all'Assemblea la conversione del decreto-legge in esame con le modifiche indicate, nonchè l'assorbimento del disegno di legge n. 2173.

SEGRETO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore GARIBALDI)

8 aprile 1987

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo *iter*, formulando, al contempo, le seguenti osservazioni:

all'articolo 1 occorre richiamare espressamente, al comma 1, anche i limiti previsti dall'articolo 5 della direttiva n. 515 del 1983, per non incorrere nelle sanzioni sancite dalla direttiva stessa;

per quanto attiene poi all'articolo 5, la Commissione, tenuto conto dei delicati ed indifferibili adempimenti previsti dal decreto in esame e dal decreto-legge n. 873 del 1986, convertito nella legge n. 26 del 1987 (recante misure urgenti per il risanamento delle gestioni portuali) e considerata anche l'esiguità e la omogeneità del personale della carriera direttiva del Ministero comunica di

non opporsi alle norme ivi introdotte, che pure derogano al sistema di accesso alla dirigenza delineato dalla legge n. 301 del 1984. Reputa comunque indispensabile, al comma 1 dell'articolo, specificare che il corso-concorso di formazione dirigenziale è riservato ai funzionari del Ministero in possesso della laurea e che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 della citata legge n. 301 (conseguentemente, va soppresso il comma 4 dell'articolo).

Per quanto attiene poi all'emendamento, trasmesso dalla Commissione di merito, volto ad inserire l'articolo 5-*bis*, la Commissione esprime parere favorevole.

Dissentono dal dispositivo favorevole del parere, relativamente all'articolo 5 del decreto-legge, i rappresentanti del Gruppo comunista.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Covi)

8 aprile 1987

La Commissione, esaminati i disegni di legge, nonchè gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito in relazione al disegno di legge n. 2285, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, a condizione che nell'emendamento n. 1 le parole «piano nazionale per la pesca 1987-1989» siano sostituite dalle seguenti: «ulteriori interventi per la difesa del mare (rifi-nanziamento della legge n. 979 del 1982)». Quanto al disegno di legge n. 2173, il parere è favorevole a condizione che si mantenga all'interno dell'alveo finanziario preordinato per il decreto-legge.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore PETRILLI)

7 aprile 1987

Al fine di adattare, nel settore della pesca, la capacità produttiva delle flotte alle mutate possibilità di pesca nei mari europei, il decreto-legge da convertire predispone misure d'incentivazione alla riduzione delle capacità produttive.

Gli incentivi sono finalizzati sia al fermo definitivo delle navi, sia a un fermo temporaneo con l'adozione di turni di riposo da stabilirsi amministrativamente per ogni compartimento marittimo.

Il decreto-legge attua la direttiva CEE 83/515 che prevede appunto la possibilità per gli Stati membri di porre in essere sistemi di aiuti finanziari per favorire la ristrutturazione del settore della pesca.

Va osservato che il decreto-legge realizza una regolamentazione di tali aiuti non del tutto conforme alle norme comunitarie. Infatti, esso amplia le ipotesi d'incentivazione contenute nella direttiva CEE 83/515 sia per ciò che riguarda il fermo definitivo (previsto dal decreto-legge per tutte le navi, mentre la direttiva lo limita a quelle la cui lunghezza,

tra perpendicolari, è pari o superiore a 12 metri) sia per quello temporaneo (previsto per le navi a traino con più di 9 metri di lunghezza tra le perpendicolari, contro i 18 metri stabiliti dalla Comunità).

L'articolo 7 della direttiva prevede d'altra parte, una verifica delle misure adottate dai singoli Paesi al fine di stabilire se esistano i presupposti che consentano l'intervento finanziario della Comunità e l'articolo 12 precisa che per gli aiuti diversi da quelli contenuti nella direttiva CEE 83/515 debbano essere sempre applicate le norme del trattato sugli aiuti concessi dagli Stati.

Tutto ciò considerato la Giunta, esprimendo parere favorevole sul provvedimento nel suo complesso, ritiene che sarebbe opportuno un accertamento presso le autorità comunitarie sulla compatibilità delle misure contenute nel provvedimento in oggetto con la normativa comunitaria di settore, al fine di evitare la non erogazione agli imprenditori italiani della parte comunitaria degli incentivi previsti della direttiva già citata e per non incorrere nella infrazione degli articoli 92 e seguenti del Trattato.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Alle iniziative di fermo definitivo attuate successivamente alla data del 1° gennaio 1987 si applicano le disposizioni di cui al Regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della CEE».

Alla fine del comma 3 aggiungere le seguenti parole: «ed in particolare l'entità del premio per le iniziative di fermo definitivo attuate successivamente al 1° gennaio 1987 nei limiti fissati dal Regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della CEE».

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-bis.

1. Per il potenziamento e lo sviluppo dei programmi di ricerca dell'Istituto centrale di ricerca applicata alla pesca il contributo ordinario dello Stato, previsto dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è elevato a lire 3.000 milioni per l'anno 1987 e a lire 5.000 milioni per gli anni 1988 e 1989.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.700 milioni per l'anno 1987 e in lire 3.700 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1987-1989 al capitolo 9001 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "ulteriori interventi per la difesa del mare (rifiinanziamento della legge n. 979 del 1982)".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

«Art. 5-ter.

1. Alla determinazione dell'onere di spettanza nazionale relativo all'applicazione dei Regolamenti CEE nn. 355/77, 3722/85, 2908/83, 2909/83 e 4028/86, concernenti azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura, si provvede con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro della marina mercantile.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 viene disposto il prelievo delle somme occorrenti dal conto corrente infruttifero di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863».

«Art. 5-quater.

1. Non si fa luogo a quanto previsto dagli articoli 3, terzo comma, delle leggi 29 novembre 1980, n. 842, 27 aprile 1981, n. 243, 6 aprile 1982, n. 183, concernenti la ratifica e l'esecuzione degli scambi di note tra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga rispettivamente al 31 dicembre 1978, al 31 dicembre 1979 e al 31 dicembre 1980 dell'accordo di pesca firmato a Belgrado il 15 giugno 1973.

2. All'onere complessivo di 434 milioni di lire derivante dalla mancata applicazione degli articoli 3, terzo comma, delle leggi 29 novembre 1980, n. 842, 27 aprile 1981, n. 243, 6 aprile 1982, n. 183, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento complessivo previsto per rifinanziare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, per gli anni 1987, 1988 e 1989».

«Art. 5-quinquies

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 6 il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere alla Regione Emilia-Romagna un contributo straordinario di 400 milioni di lire ad integrazione degli stanziamenti previsti dalla Regione stessa per gli interventi a favore degli acquacoltori della Regione le cui scorte sono state danneggiate, nel primo trimestre 1987, da eccezionali carichi inquinanti trasportati dal fiume Po».

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 2.

1. A decorrere dall'anno finanziario 1987, il Ministero della marina mercantile è autorizzato a concedere agli enti portuali sottoindicati un contributo ordinario annuale, per l'espletamento dei compiti di istituto, dell'importo accanto a ciascuno di essi specificato:

- a) Provveditorato al porto di Venezia: lire 3.500 milioni;
- b) Ente autonomo del porto di Palermo: lire 150 milioni;
- c) Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia: lire 500 milioni.

2. Il contributo ordinario annuale dello Stato in favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli, disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, ed elevato a lire 4.000 milioni con la legge 22 dicembre 1979, n. 683, è ulteriormente elevato a lire 6.500 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1987.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 8.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Contributo agli enti portuali nazionali».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

«Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, istituita dal primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, sono aumentate del 50 per cento rispetto a quelle determinate con l'articolo 6 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546. Tale aumento non si applica nei porti ubicati nel Mezzogiorno e nelle isole, nonchè per il traffico di cabotaggio.

2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto franco di Trieste, in attesa della definizione di accordi con gli Stati confinanti in merito alla utilizzazione del porto stesso, l'aumento di cui al precedente comma 1 non si applica altresì in detto scalo.

3. Sono esenti dalla tassa erariale e da quella portuale di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, tutte le merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le misure della tassa di ancoraggio e della sovrattassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono aumentate di sei volte.

5. Un terzo degli importi riscossi in appli-

cazione della tassa di cui al comma 1 e l'80 per cento degli importi riscossi in applicazione delle tasse di cui al comma 4 del presente articolo, nei porti rientranti nell'ambito delle giurisdizioni degli enti portuali di Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Venezia e Trieste, nonchè nei porti in cui insistono o sono autorizzate ad operare le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messi-

na, è devoluto ai predetti enti e alle predette aziende. Le somme devolute sono destinate ad investimenti per il miglioramento e il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali.

6. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il provento complessivo della tassa sulle merci di cui all'articolo 47 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è devoluto per intero al Provveditorato al porto di Venezia».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 marzo 1987, n. 102, recante adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 21 marzo 1987, n. 102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1987.

Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. In applicazione degli articoli 1 e 5 della direttiva del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 515 del 4 ottobre 1983 viene concesso un premio di lire 930.000 per tonnellata di stazza lorda nel caso di demolizione, trasferimento definitivo in un Paese non comunitario e cambio di destinazione di navi da pesca.

2. Sono considerate prioritarie le iniziative riguardanti la demolizione, il trasferimento ed il cambio di destinazione delle navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca con reti a strascico oppure adibite alla pesca oceanica.

3. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, stabilisce le norme di attuazione del presente articolo.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, per l'anno 1987, è determinato in lire 20.000.000.000.

Articolo 2.

1. Il premio previsto dall'articolo 21, secondo comma, lettera a) e dall'articolo 22 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è concesso alle stesse condizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto alle navi da pesca la cui lunghezza tra le perpendicolari è inferiore a dodici metri.

2. Il premio di fermo definitivo, nella misura di cui all'articolo 1, viene concesso per le iniziative attivate con domanda prodotta successivamente al 30 giugno 1984, confermata ai fini del presente decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore.

3. Le navi beneficiarie del premio di fermo definitivo sono permanentemente escluse dall'esercizio della pesca nel Mediterraneo e oltre gli stretti e non possono usufruire dei contributi previsti per le società miste internazionali di pesca.

Articolo 3.

1. Allo scopo di realizzare l'adattamento della capacità di pesca delle navi ed il riposo biologico nei singoli compartimenti marittimi ovvero nelle aree più estese di pesca stabilite con il decreto ministeriale di cui all'articolo 4, alle imprese che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima con navi aventi lunghezza tra le perpendicolari uguale o superiore a nove metri è concesso un premio per il fermo temporaneo dell'attività per l'anno 1987.

2. Durante il periodo di fermo temporaneo di cui al comma 1, ai pescatori componenti l'equipaggio delle navi spetta una indennità giornaliera erogata dal Ministero della marina mercantile nella misura di lire 25.000 al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

3. Il premio di fermo temporaneo alle imprese e la indennità giornaliera ai pescatori non sono cumulabili con indennità e/o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1987 è determinato in lire 25.000.000.000.

Articolo 4.

1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono stabilite le norme di attuazione per il fermo temporaneo previsto dalla direttiva CEE n. 515 del 4 ottobre 1983 e successive norme della Comunità economica europea e dal presente decreto. In particolare il predetto decreto ministeriale stabilisce:

a) i sistemi di pesca che possono operare il fermo temporaneo. A tal fine il Ministero acquisirà anche il parere preventivo del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41;

b) l'entità del premio per il fermo temporaneo nei limiti fissati dalla direttiva comunitaria;

c) i periodi dell'anno nei quali il fermo temporaneo deve essere effettuato. Tali periodi possono essere differenziati per compartimento marittimo ovvero per più estese aree di pesca, con eventuale turno di fermo tra le navi che operano nel medesimo compartimento o area;

d) le aree di pesca considerate con priorità in relazione inversa allo sforzo di pesca che vi viene esercitato;

e) le modalità tecniche per il controllo del fermo delle navi e per l'erogazione del premio e dell'indennità giornaliera, con riferimento per lo svolgimento del fermo delle navi dei produttori facenti parte delle relative associazioni o delle cooperative dei pescatori, al ruolo delle associazioni e delle cooperative medesime;

f) eventuali altre modalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto ivi comprese, qualora necessarie, le modalità di ripartizione del premio.

Articolo 5.

1. Al fine di consentire la sollecita attuazione degli adempimenti previsti dal presente decreto, dal decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, e dalla legge 5 dicembre 1986, n. 856, i posti di primo dirigente del ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile, comunque non coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono conferiti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale riservato ai funzionari del medesimo Ministero.

2. Il corso ha la durata di mesi sei e si conclude con una prova scritta a contenuto teorico-pratico ed un colloquio vertenti sulle materie oggetto di insegnamento.

3. La nomina a primo dirigente è fatta secondo l'ordine della graduatoria formata in base al punteggio complessivo riportato dai candidati nelle prove di esame e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della vacanza in ruolo.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dalla legge 10 luglio 1984, n. 301.

Articolo 6.

1. All'onere di lire 45.000.000.000 per l'anno 1987 derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, quanto a lire 24.350.000.000, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento; quanto a lire 20.650.000.000, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando parzialmente lo stesso accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1987.

COSSIGA

CRAXI — DEGAN — ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI

DISEGNO DI LEGGE N. 2173

TESTO TRASMESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I**FERMO DEFINITIVO
DELLE NAVI DA PESCA****Art. 1.**

1. In applicazione degli articoli 1 e 5 della direttiva del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea n. 515/83 del 4 ottobre 1983 viene concesso un premio di lire 930.000 per tonnellata di stazza lorda nel caso di demolizione, trasferimento definitivo in un paese non comunitario e cambio di destinazione di navi da pesca.

2. Sono considerate prioritarie le iniziative riguardanti la demolizione, il trasferimento ed il cambio di destinazione delle navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca con reti a strascico oppure adibite alla pesca oceanica.

3. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, stabilisce le norme di attuazione del presente articolo.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, per l'anno 1987, è determinato in lire 20.000.000.000.

Art. 2.

1. Il premio previsto dall'articolo 21, secondo comma, lettera a), e dall'articolo 22 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è concesso alle stesse condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge alle navi da pesca la cui lunghezza tra le perpendicolari è inferiore a dodici metri.

2. Il premio di fermo definitivo nella misura di cui all'articolo 1 della presente legge viene concesso per le iniziative attivate con domanda prodotta successivamente al 30 giugno 1984, confermata, ai fini della presente legge, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

3. Le navi beneficiarie del premio di fermo definitivo sono permanentemente escluse dall'esercizio della pesca nel Mediterraneo e oltre gli stretti e non possono usufruire dei contributi previsti per le società miste internazionali di pesca.

CAPO II**FERMO TEMPORANEO
DELLE NAVI DA PESCA****Art. 3.**

1. Allo scopo di realizzare l'adattamento della capacità di pesca delle navi ed il riposo biologico nei singoli compartimenti marittimi ovvero nelle aree più estese di pesca stabilite con il decreto ministeriale di cui al successivo articolo 4, alle imprese che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima con navi aventi lunghezza tra le perpendicolari uguale o superiore a nove metri è concesso un premio per il fermo temporaneo dell'attività per l'anno 1987.

2. Durante il periodo di fermo temporaneo di cui al comma 1, ai pescatori componenti l'equipaggio delle navi spetta una indennità giornaliera erogata dal Ministero della marina mercantile nella misura di lire 25.000 al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

3. Il premio di fermo temporaneo alle imprese e la indennità giornaliera ai pescatori non sono cumulabili con indennità e/o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, per l'anno 1987, è determinato in lire 25.000.000.000.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono stabilite le norme di attuazione per il fermo temporaneo previsto dalla direttiva n. 513/83 CEE del 4 ottobre 1983 e successive norme della Comunità economica europea e dalla presente legge. In particolare il predetto decreto stabilisce:

a) i sistemi di pesca che possono operare il fermo temporaneo.

A tal fine il Ministro acquisirà anche il parere preventivo del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6 della legge n. 41 del 1982;

b) l'entità del premio per il fermo temporaneo nei limiti fissati dalla direttiva comunitaria;

c) i periodi dell'anno nei quali il fermo temporaneo deve essere effettuato. Tali periodi possono essere differenziati per compartimento marittimo ovvero per più estese aree di pesca, con eventuale turno di fermo tra le navi che operano nel medesimo compartimento o area;

d) le aree di pesca considerate con priorità in relazione inversa allo sforzo di pesca che vi viene esercitato;

e) le modalità tecniche per il controllo del fermo delle navi e per l'erogazione del premio e dell'indennità giornaliera, con riferimento, per lo svolgimento del fermo delle navi dei produttori facenti parte delle relative associazioni o delle cooperative dei pescatori, al ruolo delle associazioni e delle cooperative medesime;

f) eventuali altre modalità ed adempimenti necessari per l'attuazione della presente legge ivi comprese, qualora necessarie, le modalità di ripartizione del premio.

Art. 5.

1. All'onere di lire 45.000.000.000 per l'anno 1987 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire 12.350.000.000, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento; quanto a lire 32.650.000.000, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo stesso accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.